



Bolzano, 9 giugno 2011

All'attenzione di: Prof. Franz Comploi
Dr. Sabina Kasslatter Mur
dott. Christian Tommasini
dott. Florian Mussner

Dr. Peter Höllrigl
dott.ssa Nicoletta Minnei
dott. Roland Verra

Prof. Dario Ianes
Prof. Siegfried Baur
Prof. Annemarie Saxalber
dott.ssa Francesca Martorelli

oggetto: requisiti d'accesso per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA)

Gentili signore e signori,

durante l'incontro del 30 marzo 2011 i rappresentanti della LUB hanno dichiarato di voler definire come requisiti di accesso al TFA la certificazione linguistica e la patente europea ECDL. In quell'occasione abbiamo rilevato che questi requisiti non erano affatto previsti dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 che regola la formazione iniziale del personale docente, compresa la fase transitoria.

L'acquisizione delle competenze linguistiche e digitali è parte integrante dei percorsi formativi abilitanti (art. 3, comma 4), mentre i requisiti di accesso per il TFA nella fase transitoria sono regolati dall'art. 15, che fa riferimento esclusivamente ai titoli di studio.

Il Miur con la nota 1065 del 29 aprile 2011 ha ribadito che i requisiti per l'accesso al TFA sono esclusivamente i titoli di studio.

Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella fase transitoria con il TFA attiene al diritto al lavoro dei docenti precari. Si tratta di un servizio che la LUB deve rendere senza appesantire le condizioni dettate dal decreto. Un comportamento difforme comporta una inaccettabile discriminazione a danno dei/delle docenti che vorranno abilitarsi a Bolzano, sia nei confronti di coloro che si abiliteranno nel rimanente territorio nazionale, sia nei confronti di coloro che si abiliteranno tramite il *Lehramt* austriaco, cui non vengono richiesti simili requisiti in ingresso.

Chiediamo dunque alla LUB di stabilire i requisiti di accesso al TFA in conformità al Decreto n. 249 del 10 settembre 2010.

Cordiali saluti

La Segreteria Provinciale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL